SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3222

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GABURRO, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CICCANTI, CIRAMI, EUFEMI, FORLANI, GUBERT, MAFFIOLI, MELELEO, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, TAROLLI, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI, IERVOLINO, CHERCHI e CUTRUFO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2004

Norme per un'effettiva libertà di scelta
in materia di educazione scolastica

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», rappresenta un primo importante passo avanti verso l'adeguamento dell'ordinamento italiano rispetto a quanto ormai acquisito da tempo negli altri Paesi dell'Unione europea, in merito al diritto alla libertà di educazione.

Fino ad oggi un'interpretazione ideologica dell'articolo 33 della Costituzione italiana, che recita: «La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato», ha fatto sì che il diritto alla libertà di educazione facente capo ai genitori fosse limitato dalle differenze delle condizioni economiche. Le famiglie meno abbienti non possono, di fatto, esercitare a pieno il loro diritto di scegliere liberamente quale educazione dare ai loro figli, non potendo permettersi di far frequentare scuole private di eccellenza a causa dei loro costi elevati.

«Il senza oneri per lo Stato» deve essere interpretato in combinazione con il quarto comma dello stesso articolo 33: «La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali» che pone l'accento proprio sui diritti degli alunni.

L'«onere» si configura come un non obbligo dello Stato ad erigere scuole non statali, ma nulla vieta che lo Stato e le regioni possano decidere di sostenere le scuole esistenti o agevolare i genitori nel compito costituzionale e civile di educare i propri figli.

L'articolo 3 della Costituzione sancisce, al primo comma, il principio di eguaglianza formale tra tutti i cittadini e, al secondo comma, il principio di uguaglianza sostanziale, stabilendo che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Proprio in virtù di questo principio fondamentale del nostro ordinamento, è dovere dello Stato far sì che tutti i genitori, nell'espletare il loro diritto-dovere di istruire ed educare i propri figli, possano liberamente scegliere, senza condizionamento alcuno legato alle condizioni economiche e sociali, le modalità di esercizio di tale diritto.

In Europa, siamo l'unico Paese, insieme alla Grecia, a non aver compiutamente legiferato in merito alla parità scolastica e persino nelle nuove democrazie dell'Europa centro-orientale, che esprimono un grado di sviluppo economico inferiore rispetto al reddito *pro capite* dei nostri Paesi dell'Europa occidentale, viene garantita una più ampia libertà di scelta. Nell'ambito del diritto comunitario, il Parlamento europeo nell'emanare la risoluzione del 14 marzo 1984 ha sancito i seguenti principi fondamentali: il diritto alla libertà di scelta della scuola per i figli da parte dei genitori e il compito dello Stato di consentire la presenza di scuole pubbliche e private allo scopo necessarie ed equiparabili, l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile il diritto alla libertà di insegnamento anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie in condizioni uguali a quelle

di cui beneficiano gli istituti statali corrispondenti.

La summenzionata legge n. 62 del 2000 sancisce, per la prima volta in Italia, la funzione pubblica delle scuole non statali, riconoscendo che «il sistema nazionale di istruzione [...] è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali».

Tuttavia, a quattro anni dalla sua approvazione, per quanto costituisca l'inizio di un cammino positivo, mostra alcuni limiti di incompiutezza e ambiguità. Da una parte, dalle «Norme per la parità» che regolano gli aspetti giuridici delle scuole che la chiedono non si traggono fino in fondo le logiche e naturali conseguenze sotto tutti gli aspetti, compresi quelli finanziari, che si potrebbero sintetizzare con la formula: «pubblico servizio = pubblico finanziamento».

Dall'altra, sul tema della parità, nella legge n. 62 del 2000 sono state inserite in modo discutibile disposizioni finanziarie che riguardano il diritto allo studio con l'assegnazione di borse di studio del tutto inadeguate a coprire le spese di istruzione derivanti dalla scelta di una scuola paritaria da parte delle famiglie, alle quali la Costituzione italiana riconosce il diritto prioritario di provvedere all'istruzione ed educazione dei propri figli in piena libertà e senza discriminazioni di sorta, soprattutto nella fascia pienamente gratuita.

Nel contesto della riforma della scuola, punto centrale del programma di Governo, insieme alla libertà di educazione e alla volontà di investire su ciò che è prioritario per lo sviluppo del Paese, è indispensabile e non ulteriormente rinviabile un sostegno più concreto alle scuole non statali, all'interno del sistema scolastico integrato.

Il pluralismo istituzionale è garanzia di maggiore efficienza ed economicità perché il confronto crea sempre nuovi stimoli sotto il profilo culturale, organizzativo ed economico.

Un'effettiva parità metterà le scuole non statali, in particolare le scuole cattoliche, nelle condizioni di privilegiare gli studenti e le famiglie a reddito più basso.

Infine, la scuola paritaria non è contro la scuola di Stato, perché entrambe sono parti dello stesso sistema pubblico integrato.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di integrare, sotto il profilo economico-finanziario, quanto già previsto dalla legge n. 62 del 2000, prevedendo un sistema combinato di finanziamento statale e regionale che consenta l'effettivo esercizio della libertà di scelta.

All'articolo 2 è previsto, difatti, un contributo statale ordinario a favore delle scuole paritarie, così come all'articolo 3 ne è previsto uno regionale, sotto forma di *bonus* alle famiglie, al fine di garantire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute per il pieno esercizio del diritto allo studio. Al secondo comma del medesimo articolo si aggiunge un altro contributo statale perequativo a favore delle regioni al fine di omogeneizzare su tutto il territorio nazionale l'esercizio del diritto di scelta.

Nell'articolo 4, inoltre, è riconosciuto per le scuole paritarie gestite da enti senza fini di lucro il trattamento fiscale previsto dalla legislazione vigente per le attività svolte dalle ONLUS e, all'articolo 5, un sostegno economico per le scuole paritarie che accolgono alunni portatori di *handicap.*

Infine, all'articolo 6, è prevista l'attuazione graduale dell'intervento finanziario dello Stato a partire dall'anno scolastico successivo a quello dell'approvazione della presente legge con l'erogazione dei contributi, in un primo tempo, solo alle scuole paritarie dell'infanzia e successivamente con l'estensione all'intero periodo del ciclo scolastico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Princìpi generali)

1. In attuazione degli articoli 3, 30, 33 e 34 della Costituzione, al fine di garantire un'effettiva libertà di scelta da parte delle famiglie in materia di istruzione scolastica, lo Stato promuove e sostiene la libertà di educazione.

2. Tutte le istituzioni scolastiche paritarie, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 10 marzo 2000, n. 62, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della medesima legge, costituiscono con le scuole statali il sistema nazionale di istruzione, ricevono per il loro funzionamento un contributo ordinario da parte dello Stato e un contributo integrativo da parte delle regioni.

Art. 2.

(Contributo ordinario statale)

1. A tutte le istituzioni scolastiche paritarie di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 62 del 2000, è erogato, per il loro pubblico servizio, un contributo ordinario da parte dello Stato, rapportato al numero complessivo degli alunni iscritti e frequentanti nelle varie tipologie di scuole.

2. L'entità del contributo è determinato annualmente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base del costo medio per alunno delle corrispondenti istituzioni scolastiche statali.

Art. 3.

(Contributo regionale e contributo perequativo dello Stato)

1. Ai fini della presente legge le regioni esercitano le funzioni amministrative relative all'erogazione dei contributi di cui all'articolo 2 alle scuole paritarie nonché quelle relative all'attribuzione, nei limiti delle risorse regionali disponibili, di buoni scuola alle famiglie degli alunni frequentanti le suddette scuole paritarie, al fine di coprire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute dalle famiglie per il pieno esercizio del diritto allo studio.

2. Ad integrazione delle risorse finanziarie regionali, lo Stato adotta un piano straordinario, a scopo perequativo, di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa per la copertura dei buoni di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. L'ammontare dei buoni scuola è rapportato al reddito, alle disagiate condizioni economiche, al numero dei componenti il nucleo familiare, nonché all'entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul nucleo medesimo.

4. Le regioni definiscono le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, rispettando e garantendo, ad ogni livello della loro azione, il diritto di scelta della famiglia e del cittadino.

Art. 4.

(Scuole paritarie senza fini di lucro)

1. Alle scuole paritarie gestite da enti senza fini di lucro è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dalla legislazione vigente per le attività svolte dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Art. 5.

(Sostegno per la frequenza degli alunni portatori di handicap*)*

1. Nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni portatori di *handicap* sono assicurati gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, prelevando i relativi contributi dal fondo costituito a questo scopo nella legge finanziaria annuale per tutte le istituzioni scolastiche e formative di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni.

Art. 6.

1. L'intervento finanziario dello Stato, di cui all'articolo 2, è attuato in favore di tutte le scuole paritarie in modo graduale a partire dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della presente legge con l'erogazione dei contributi a tutte le scuole paritarie dell'infanzia e dell'istruzione primaria. Negli anni scolastici successivi detti contributi sono estesi alle scuole secondarie di I e II grado a partire dalle rispettive prime classi, fino al completamento, con progressione annuale, dell'intero ciclo scolastico.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per un importo di euro 630 milioni per l'esercizio finanziario 2006 e di euro 1.900 milioni a decorrere dall'anno 2007.

€ 0,50